

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera CC. N. 26 del 29/04/1994

ART. 1

Sono costituite le seguenti commissioni consiliari:

- Ecologia, Agricoltura, Ambiente;
- Programmazione, Finanze, Bilancio, Attività economiche, Personale;
- Pubblica Istruzione,

ART. 2

Ciascuna commissione sarà costituita da:

- n. 2 Consiglieri per il gruppo di maggioranza;
- n. 1 Consigliere per il gruppo di minoranza;
- n. 4 Esterni esperti del settore;

ART. 3

I componenti delle Commissioni saranno nominati dal Sindaco su designazione dei gruppi consiliari;

ART. 4

In caso di impedimento o di rinuncia, i componenti delle Commissioni potranno essere sostituiti con le modalità previste dall'articolo precedente.

ART. 5

Ogni Commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente coordinatore, responsabile dei lavori e referente. Il Presidente dovrà essere scelto tra i membri interni al Consiglio Comunale che fanno parte della Commissione.

ART. 6

Il Presidente convoca la Commissione, la presiede e ne dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento viene sostituito da un altro membro all'uopo delegato dal Presidente stesso.

ART. 7

Le riunioni delle Commissioni saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle riunioni può partecipare il Sindaco, che dovrà essere preventivamente informato.

ART. 8

Le Commissioni hanno le seguenti funzioni:

- 1) esprimono pareri motivati su proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
- 2) esaminano materie relative a questioni di carattere particolare o generale, predisponendo proposte da sottoporre all'attenzione del Sindaco e della Giunta Municipale.

ART. 9

Dei lavori di ogni Commissione sarà redatto apposito verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente. Le proposte o i pareri i cui all'art. 8 saranno trasmessi all'attenzione del Sindaco in forma scritta.

ART. 10

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di specifici argomenti, Organismi Associativi, Segretario Comunale, dipendenti comunali addetti ai servizi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

ART. 11

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale. Esse vanno ricostituite entro tre mesi dall'elezione del nuovo Consiglio Comunale.